

d') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 ¹⁾ Riordinamento del servizio sanitario provinciale

1) Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

TITOLO I Ordinamento del Servizio sanitario provinciale

Capo I Norme generali sulle competenze

Art. 4/bis (Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario)

- (1) Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituita la Commissione conciliativa per le questioni di responsabilità in ambito sanitario.
- (2) La Commissione conciliativa è competente per tutti i casi in cui un paziente che abbia usufruito di una prestazione sanitaria erogata sul territorio della provincia di Bolzano ritenga, o i suoi aventi causa ritengano, che si sia verificata una o più delle seguenti situazioni di fatto:
- che il paziente abbia subito un danno alla salute per un errore nella diagnosi o nella terapia o in entrambe, conseguente a un'azione od omissione commessa da soggetti esercenti una professione sanitaria;
 - che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di omessa o irregolare informazione;
 - che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di condotte colpose poste in essere in una struttura sanitaria limitatamente ad attività diagnostico-terapeutiche non attribuibili a uno specifico esercente una professione sanitaria.
- (3) La Commissione conciliativa è un organismo indipendente e imparziale. La sua attività è caratterizzata dal fatto che il procedimento conciliativo è facoltativo e gratuito e che i suoi provvedimenti e le sue proposte di conciliazione non sono vincolanti.
- (4) La Commissione conciliativa è nominata dalla Giunta provinciale per tre anni ed è composta da:
- due avvocati/avvocate, scelti/scelte rispettivamente tra una terna di nominativi proposta dall'Ordine degli Avvocati di Bolzano; uno di essi/una di esse svolge la funzione di presidente;
 - un medico con specializzazione in medicina legale, che non ha alcun rapporto professionale con il servizio sanitario provinciale, scelta/scelto tra una terna di nominativi proposta dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bolzano fra docenti universitari, fra dirigenti medici che hanno prestato servizio per almeno dieci anni presso enti del servizio sanitario pubblico o altri enti pubblici oppure fra dirigenti medici liberi professionisti in attività da almeno 15 anni. [8\)](#)
- (5) La Giunta provinciale nomina un membro supplente per ogni componente della Commissione. Alla scadenza del mandato, i membri della Commissione possono essere riconfermati.
- (6) In casi particolarmente complessi, nei quali le competenze specialistiche dei membri della Commissione conciliativa non sono sufficienti per una valutazione, la Commissione può richiedere la perizia di una consulente tecnica esterna/un consulente tecnico esterno.
- (7) Ai membri della Commissione conciliativa è corrisposta in deroga alla disciplina di cui alla [legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6](#), e successive modifiche, un'indennità pari a 60,00 euro per ogni ora di seduta, di preparazione delle sedute e di altra attività necessaria al funzionamento della Commissione conciliativa. L'indennità per le ore di preparazione delle sedute viene liquidata previa verifica della Ripartizione provinciale Salute. L'indennità è adeguata annualmente all'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT. Ai membri della Commissione conciliativa spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in base alla disciplina di missione prevista per il personale provinciale.
- (8) La collaborazione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione conciliativa sono regolati con regolamento di

esecuzione. [9](#), [10](#)

8) L'art. 4/bis, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 31, comma 1, della [L.P. 27 marzo 2020, n. 2](#).

9) L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 15 della [L.P. 18 novembre 2005, n. 10](#), successivamente sostituito dall'art. 3, comma 4, della [L.P. 21 aprile 2017, n. 4](#), e dall'art. 28, comma 1, della [L.P. 24 settembre 2019, n. 8](#).

10) Vedi anche l'art. 28, comma 4, della [L.P. 24 settembre 2019, n. 8](#).